



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 30064/13 RG Tribunale monoc. Trento

N. 191/12 RG Notizie reato

LA CORTE DI APPELI SEZIONE PEI	
composta dai signori magistrati:	
Dott. CARMINE PAGLIUCA	PRESIDENTE
D.ssa DANIELA GENALIZZI	CONSIGLIERE
D.ssa IOLANDA RICCHI	CONSIGLIERE
ha pronunciato in pubblica udienza la segu SENTEN	
nei confronti di	
	():1()
in () fraz. () (residente – elettivamente domiciliata

presso l'avv. Maristella Paiar con studio in Trento via Zara n. 22

Non sofferta carcerazione preventiva

LIBERA - CONTUMACE

Contract of the contract of th	N 197/15 Reg. Sent. N 251/14 Reg. Gen.
	Data della sentenza 22/05/2015
, ,	Depositata in Cancelleria II. 15 LUG. 2015 II Funzionario Giudiziario
	Notifica estratto contumac.
4	
	Avviso deposito sentenza
A PERSON	Ricorso per Cassazione il
Sec. 1,000 55	
W. Contraction of	Trasmessi atti alla Cassazione
	Redatta scheda il
1	Redatta parcella il
7. 80% dth535.00	N
The state of	Trasmesso estratto sentenza a sensi art. 650 c.p.p. il
100 - AC	

Restituiti atti al Tribunale/

IMPUTATO

in ordine al reato di cui all'art. 574 bis c.p. perché madre di il : , sottraeva quest'ultima al), genitore esercente la potestà dei genitori, conducendola e trattenendola in Germania contro la volontà del medesimo genitore, impedendo a quest'ultimo l'esercizio della potestà genitoriale sulla minore. , dallo

Fatti commessi in

APPELLANTE

L'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Trento in composizione monocratica n. 108/14 del 04/02/2014 che dichiarava l'imputata colpevole del reato ascritto e con le att. gen., la condannava alla pena di 8 mesi di reclusione, oltre alle

Pena sospesa e non menzione.

Disponeva la sospensione della potestà genitoriale della per mesi 16 disponendo la trasmissione al Tribunale per i Minorenni in sede per quanto di competenza ex art.34 ult. c. c.p. (verbali deposizioni e sentenza).

Condannava, inoltre, l'imputata al risarcimento dei danni arrecati alla p. c.

da quantificarsi in un separato giudizio civile concedendo una provvisionale immediatamente esecutiva di € 20.000,00 ed alla rifusione delle spese di costituzione e di patrocinio che si liquidano in complessivi € 6.783,54.

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza dal Consigliere D.ssa Daniela Genalizzi

Sentito il Procuratore Generale dr. Giuseppe Maria Fontana che ha concluso chiedendo la conferma di primo grado. Sentito il difensore della parte civile -- con l'avv. Andrea Antolini con studio in Tione di Trento che deposita conclusioni chiedendo la conferma della sentenza primo grado. Deposita nota spese. Sentito il difensore di fiducia avv. Lorenzo Picotti, di Verona che chiede

l'accoglimento dei motivi d'appello.

IN FATTO

Con sentenza in data 4/2/2014 del Tribunale di Trento in composizione monocratica, veniva ritenuta colpevole del reato di cui all'articolo 574 bis codice penale e per questo condannata alla pena di mesi otto di reclusione con i doppi benefici di legge, nonché al risarcimento dei danni arrecato alla parte offesa costituitasi parte civile da quantificarsi in separato giudizio con provvisionale immediatamente esecutiva di euro 20,000,

Veniva contestualmente disposta la sospensione della potestà (oggi *responsabilità*) genitoriale della imputata per mesi 16 con trasmissione degli atti al Tribunale per i minorenni di Trento.

La vicenda era così ricostruita dal giudicante.

Nel 2004, l'imputata e la parte offesa iniziavano a convivere in unitamente ai due figli avuti da precedenti relazioni e dalla loro unione nasceva il

La vita familiare procedeva in modo assolutamente sereno seppur con qualche screzio fisiologico e la bimba dal settembre 2011 iniziava a frequentare proficuamente il nido mostrando un atteggiamento del tutto solare e positivo: in tal senso avevano deposto numerosi testi fra cui anche la teste, citata dalla Difesa.

Il giorno 8/11/2011, senza avvisar alcuno, né tantomeno fornire spiegazioni al compagno, la dopo aver presentato una generica querela per minacce contro di lui alla stazione carabinieri di Tione, rientrava in Germania presso i genitori unitamente ai figli, limitandosi poi ad informare il figlio del convivente e l'insegnante della bambina della propria decisione di trasferirsi definitivamente all'estero e di troncare la relazione con il padre della piccola

Ciò premesso il Giudice riteneva che fosse in pienamente integrato il reato contestato tenuto conto della condotta unilaterale ed arbitraria posta in essere dall'imputata in totale spregio dei diritti, doveri ed aspettative dell'odierna parte civile e senza che la situazione presentasse realmente una qualche seria criticità e/o pericolo per l'incolumità sua e della figlia minore.

In tal senso non potevano assumere valenza scriminante le dichiarazioni dei familiari o conoscenti dell'imputata che si erano limitati a riportare una sua tristezza prima della fuga o timori derivanti da semplici sguardi del convivente, né le considerazioni svolte dal Tribunale per i Minorenni, confermate in sede di gravame, che avevano validato l'affido della bambina alla madre.

Avverso la sentenza ha proposto appello l'imputata chiedendo, in via preliminare, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per acquisire documenti fra cui la relazione della dottoressa , i decreti 17/12/2013 e 29/11/2012 del Tribunale di Bamberga e la raccomandata 3/4/2014 indirizzata all'imputata dall'avvocato Antolini.

Nel merito si insisteva per l'assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato.

A tal fine si contestava l'asserzione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui la vita familiare procedeva "in modo assolutamente sereno e normale", asserzione che era stata apertamente contraddetta dalle risultanze delle prove orali, in particolare dai genitori e dalla sorella della imputata le quali avevano confermato lo stato di angoscia e di paura della loro congiunta che appariva dimagrita e spaventata, e che temeva le reazioni violente del compagno che anche davanti ai bambini "batteva i pugni sul tavolo" e aveva "uno sguardo cattivo e furioso",

La teste , amica dell'appellante, aveva riferito come appreso da quest'ultima, di gravi problemi di comunicazione con il convivente che non le dava aiuto e "doveva pensare a tutto lei": soprattutto "gli ultimi giorni era tristissima". Successivamente al telefono, le aveva spiegato che era andata via perché "aveva avuto paura per sé e per i bambini".

La teste forniva poi una importante chiave di lettura degli eventi, ricordando che l'amica le aveva anche confidato che la sera prima della partenza c'era stato un litigio in casa e il mattino dopo , il figlio avuto dal precedente matrimonio, le aveva detto di aver avuto molta paura: la teste aggiungeva che "era stato il bambino che (le) aveva fatto prendere questa decisione".

L'ex marito della , diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice che ne aveva evidentemente travisato le dichiarazioni, aveva riferito di difficoltà nel

prelievo e nell'accompagnamento del figlio non essendogli neppure consentito entrare nell'abitazione di Villa Rendena, nonché delle preoccupazioni che nutriva per il figlioletto che temeva il e non stava volentieri in Italia.

Anche la teste che viveva nel paese della coppia, aveva confermato che la relazione fra l'appellante e il convivente era "diventata sempre peggio" e che avevano pure litigato in sua presenza.

Doveva pertanto ritenersi che la si fosse allontanata in ragione del deteriorarsi del clima familiare che stava compromettendo gravemente anche la tranquillità dei bambini.

Tale conclusione non risultava seriamente smentita dai testi della parte civile, dal momento che sia i fratelli e i che il figlio avevano ammesso "discussioni in famiglia" e quest'ultimo anche un episodio, specifico verificatosi pochi giorni prima dell'8/11/2011, allorchè la 'aveva pregato di tornare a casa dove aveva "trovato un po' di tensione", episodio che coincideva con quello cui avevano accennato i testi e (sorella della imputata) e segnalato anche dalla prevenuta in cui il aveva "trattenuto con forza la bambina che teneva in braccio", dicendole "se non vai via da questa casa, me ne vado io ma non senza la piccola".

Nella querela, infatti, la donna riportava l'atteggiamento intimidatorio del compagno che la sera prima "senza nessun motivo plausibile....per circa un'ora mi ha fissato con sguardo minaccioso, senza proferire nessuna parola".

Detta querela, lungi dall'avere carattere strumentale era stata quindi determinata da una effettiva situazione di pericolo, di fatto riconosciuta anche dal Tribunale per i Minorenni di Trento e dalla Corte d'Appello -sezioni minori- di Trento che aveva affidato la bambina in via esclusiva all'appellante.

Con secondo motivo di gravame la Difesa sosteneva la erronea qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 574 bis codice penale, fattispecie che richiede una condotta di sottrazione del minore alla potestà dei genitori che si trova così impedito di

esercitarla e che richiede un giudizio che coinvolge necessariamente anche l'interesse superiore del minore.

L'allontanamento dell'appellante dal territorio nazionale unitamente alla piccola sarebbe pertanto penalmente irrilevante in quanto attuato in via esclusiva per salvaguardare l'interesse della minore di fronte alla situazione di tensione e di paura che si era creata nella convivenza in Italia con il padre.

Con terzo motivo di gravame si invocava l'applicazione della circostanza scriminante dell'esercizio di diritto e dell'adempimento di un dovere di cui all'art. 51 codice penale ribadendo che l'appellante aveva agito solo al fine di salvaguardare i figli minori: ciò imponeva la sua assoluzione con la formula perché il fatto non costituisce reato,

Con ulteriore argomento la Difesa sosteneva l'insussistenza dell'elemento psicologico del reato poiché nel suo agire l'imputata non era stata sorretta dalla volontà di impedire in tutto o in parte l'esercizio della potestà genitoriale da parte di che era stato, infatti, immediatamente avvisato del suo allontanamento e a cui era stato successivamente concesso di visitare e trattenere con sé la bambina,

In via subordinata, si chiedeva la revoca delle statuizioni civili per difetto di prova del danno asseritamente subito dalla parte civile demandandone comunque la quantificazione al solo giudice civile o in estremo subordine liquidandolo in misura puramente simbolica.

Con motivi aggiunti la Difesa ribadiva l'insussistenza del reato per mancata verificazione dell'evento consumativo dell'impedimento dell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del ricordando che la Pretura di Bamberg aveva modificato il diritto di visita di questi in termini restrittivi dopo aver udito la minore che aveva riferito di essersi sentita stressata per il periodo feriale troppo lungo trascorso con il padre: veniva altresì ribadita l'assenza in capo alla imputata della volontà di impedire l'esercizio della potestà della responsabilità parentale evidenziando come la stessa si fosse allontanata dall'Italia anche riportandone

svantaggi patrimoniali, avendo profuso nella casa familiare somme ingenti per la cui restituzione era in corso causa civile.

All'odierna udienza, nulla opponentdo il PG erano aquisiti i provvedimenti attinenti la regolamentazione dei rapporti fra la minore e il padre adottati dall'AG Tedesca ed altra documentazione prodotta in quesi giudizi.

IN DIRITTO

La sentenza merita conferma.

La condotta della imputata realizza pienamente la fattispecie di cui all'art. 574 bis c.p. che prevede anche l'impedimento "in parte" all'altro genitore dell'esercizio della responsabilità parentale.

Ciò consente di superare una delle obiezioni difensive secondo cui non sussisterebbe il reato de quo né sotto il profilo oggettivo, né sotto quello soggettivo (peraltro connotato dal solo dolo generico), avendo l'imputata permesso e tuttora permettendo il mantenimento di rapporti fra la bimba e il padre.

In realtà, per un apprezzabile lasso di tempo i rapporti padre/minore sono stati del tutto interrotti per esplicita volontà dell'imputata: la parte civile non ha, infatti, trovato smentite quando ha riferito che la compagna per molti giorni non rispose alle sue chiamate e sms e che solo dopo un mese riuscì a incontrarla in Germania presso un comune amico, ma neanche in quella occasione, dissattendendo le sue implorazioni, gli portò la figlia.

Neppure l'imputata ritenne nei successivi viaggi in Italia (pare in numero di tre) effettuati per riprendersi le sue cose, di condurre con sé la bambina onde permetterle di trattenersi seppur per breve tempo con il padre.

E' vero che in un secondo momento ella consentì la ripresa dei contatti telefonici fra il e la figlia e visite alla stessa in Germania (contatti resi però enormemente difficoltosi dalla distanza, il che realizza di certo un parziale impedimento

all'esercizio della responsabilità parentale), ma soltanto a seguito dell'intervento del Tribunale per i Minorenni di Trento del 13-9-2012, sollecitato, peraltro non dalla imputata, ma dalla parte civile, la bimba fu affidata formalmente alla genitrice e ne furono regolamentati i rapporti con il padre: è quindi solo da tale momento che viene legittimata la permanenza della minore in Germania.

E' appena il caso di evidenziare come non si rimproveri ovviamente alla imputata la scelta (tutta personale ed insindacabile) di separarsi dal compagno, ma di avere condotto e trattenuto all'estero la figlia contro la volontà di questo senza previamente rivolgersi all'Autorità Giudiziaria sola competente a deliberare, in caso di mancato accordo, il regime di affido più idoneo per la figlia, con evidente dispregio del bene giuridico tutelato dalla norma penale individuabile nel supremo interesse del minore di vedere salvaguardato il suo rapporto con entrambi i genitori, oltre alla sua stabilità ambientale in senso lato¹, e nel collaterale potere-dovere del genitore di esercitare il ruolo affettivo ed educatico che gli compete.

In definitiva, l'imputata, si è fatta ragione da sè, precostitunedo a suo vantaggio una situazione di fatto che lo stesso TM di Trento non ha potuto, nel precipuo interesse della minore ormai da diversi mesi presso la madre ed i nonni materni, ignorare e che sola ha giustificato quel provvedimento 13-9-2012 di affido esclusivo della bimba alla madre, motivato proprio dalla distanza fra i luoghi di residenza dei genitori e dagli insorti problemi di salute della piccola (e non, come sembra evocare la Difesa, da comportamenti pregiudizievoli del padre).

Inutilmente, quindi, la Difesa della imputata ha cercato di accreditare la decisione della sua assistita come necessitata dalla impellente urgenza di tutelare sé e i figli minori (fra i quali la piccola), ossia scriminata ai sensi dell'art. 51 c.p. .

Pur a fronte di testimonianze attestanti il malcontento della rispetto alla relazione con il convivente e il verosimile momento di crisi che la coppia stava

Non a caso il TM trentino evidenziava nel suo provevdimento che "certamente vi è un potenziale pregiudizio per un minore di questa età nell'allontanarsi dal luogo in cui esso ha fino ad allora vissuto con i genitori, basti pensare all'utilità di preservare un ambinete conosciuto e rassicurante, come la scuola, le relazioni sociali ed amicali con i pari età".



attraversando, nessun elemento depone per la presenza di un pericolo per i minori e per in particolare.

insegnante della scuola materna, ha descritto una bimba solare e sempre sorridente, tranquilla e pienamente integrata: così la collega la quale ha precisato che niente faceva presagire la imminente decisione della madre perchè era "serenissima, sempre sorridente e tranquilla".

Ancora la teste anch'ella insegnante, ma che pure frequentava la casa ha ricordato che l'imputata le diceva che aveva un bel rapporto con il padre ("...se la coccolava"), al suo rientro, gli correva in braccio, "per suo padre stravedeva".

L'unico accenno ad un disagio dei minori, ma solo di è rinvenibile nella deposizione della teste , ma curiosamente esso non viene neppure ricordato dalla imputata nella querela sporta il giorno della partenza, ove nessun comportamento pregiudizievole per i minori viene attribuito al compagno: quando a sé, la donna si doleva che questi la trattasse come una serva e che la fissasse con sguardo minaccioso.

Non è chi non veda la genericità delle accuse e la loro pretesuosità.

I motivi aggiunti nulla apportano al quadro come dianzi delineato: non può che ribadirsi che l'evento cosumativo del reato è rappresentato dall'impedimento all'esercizio della responsabilità genitoriale da parte del per il periodo decorrente dall'8-11-2011 al 13-9-2012, data del provvedimento del TM di Trento, impedimento da ritenersi totale almeno per il primo mese e pacificamente cagionato dalla unilaterale ed arbitaria determinazione della madre di condurre con sé la figlia all'estero all'insaputa dell'altro genitore ed ivi di trattenerla contro la volontà del medesimo.

Anche le statuizioni civili meritano conferma: siamo infatti in presenza di un danno morale di particolare intensità che attinge le corde più sensibili dell'animo umano, il legame affettivo con un figlio, inaspettatamente e bruscamente interrotto per oltre un mese e poi, per un ulteriore anno circa, reso ingiustificatamente disagevole dalle distanze, frapposte, giova rimarcare, del tutto illegittimamente dalla imputata.

L'immediata esecutività ex art. 605 comma 2 c.p.p. della pronuncia del giudice d'appello sull'azione civile rende inaccoglibile la domanda di sospensione della provvisionale.

P.Q.M.

Visto l'art. 605 c.p.p., conferma la sentenza impugnata e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in euro 2.000,00 per onorari maggiorati del 15% per spese generali, oltre IVA e CPA.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Trento, 22-5-2015

Il Consigliere est.

D.ssa Daniela Genalizzi

Il Presidente

Dun Jour

Dott. Carmine Pagliuca